



Spett.le
Ministero dell'Interno
Direttore Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Alla cortese attenzione del Dott. Stefano Gambacurta
PEC: dipps.uffammgenerale@pecps.interno.it

Roma, 12 aprile 2018

OGGETTO: Individuazione dell'Autorità competente all'approvazione della nomina a guardia privata giurata ed al relativo rilascio della licenza di porto d'armi in favore del personale giurato degli istituti di vigilanza (Nota Circolare 7-3-2018).

Le scriventi associazioni di categoria rappresentano nel complesso l'intera categoria della Vigilanza Privata, anche quali espressioni delle confederazioni Confcommercio-Confindustria e Alleanza delle Cooperative Italiane.

Siamo con la presente a palesare forti preoccupazioni in merito agli effetti della nota circolare in oggetto. Pur consci che la stessa interviene in osservanza del parere Consiglio di Stato 1490/2017, è altrettanto vero che potrebbero generarsi problemi di adeguamento con conseguente allungamento dei tempi di emanazione/rinnovo del provvedimento di nomina a guardia particolare giurata e del permesso di porto d'arma.

Già oggi questi tempi sono estremamente lunghi e impongono agli interessati, in molti casi, di anticipare le pratiche agli uffici competenti anche 120 giorni prima delle scadenze. Malgrado ciò, non è raro che si registrino casi nei quali i lavoratori sono sospesi dal servizio e dalla retribuzione (a norma del vigente CCNL) per mancato rinnovo dei titoli.

Evidenziamo poi come la ricerca di lavoro spinga molte persone a cambiare regione senza però cambiare residenza. Questa solitamente segue la persona una volta trovata una minima stabilità che, inevitabilmente, arriva dopo diverso tempo.



Rammentiamo infine come il comparto della vigilanza privata, seppur operante in base ad una autorizzazione pubblica, è integralmente sottoposto alle dinamiche del libero mercato e dell'imprenditoria privata, conseguentemente ed in vista altresì del prossimo periodo primaverile-estivo dove i servizi ora/uomo tendono ad aumentare, si vorrebbe evitare l'acuirsi di dinamiche che generano problemi occupazionali all'ingresso o di garanzia dei servizi, con anche conseguenze economico-finanziarie per le imprese.

In allegato ci permettiamo portare all'attenzione, altresì, una serie di considerazioni tecniche pervenute da svariati operatori di settore, utili alla valutazione del problema evidenziato.

Chiediamo pertanto la possibilità di un confronto sulla materia al fine di permettere la miglior gestione delle dinamiche conseguenti, nell'auspicio che, da tale confronto, possano emergere soluzioni gestionali che evitino possibili danni in capo ai lavoratori e alle aziende.

Grati per l'attenzione si resta in attesa di cortese riscontro e, con l'occasione, si porgono i più distinti saluti.

FEDERSICUREZZA

info@federsicurezza.it

ASSIV

info@assiv.it

UNIV

info@univigilanza.it

ANIVP

info@anivp.it

LEGACOOP SERVIZI

segreteria@legacoopservizi.coop

CONFCOOPERATIVE

federlavoro@confcooperative.it

AGCI SERVIZI

info@agci.it

ALLEGATO A - NOTA 10/04/2018

RICOGNIZIONI TECNICHE SULLA CIRCOLARE MINISTERIALE MARZO 2018 RELATIVA A DECRETO DI NOMINA A GPG E PORTO D'ARMA.

La maggior parte degli istituti di vigilanza, alla luce degli obblighi imposti dal D.M. 269/2010, operano oggi in virtù di un'unica licenza che li abilita ad operare in ambiti molto estesi e che, pertanto, debbono disporre di una sede principale in cui centralizzare l'organizzazione dell'attività autorizzata e la gestione del personale. Di fatto, sarà pertanto impossibile per un ufficio del personale seguire le pratiche di rilascio/rinnovo dei decreti disseminate lungo il territorio nazionale.

Non risulta corrispondere al vero che i decreti di nomina a gpg venivano rilasciati dalla prefettura del luogo "dove le guardie prevalentemente lavorano": questi ultimi uffici curavano solo l'istruttoria propedeutica al rilascio, come disponeva la circolare del dicembre 2010. La circolare pertanto sembra andare ultra petitum rispetto al parere del Consiglio di Stato limitando la potestà di rilascio/rinnovo delle autorizzazioni alle sole prefetture competenti per il luogo di residenza e non anche per il domicilio della guardia.

Il Consiglio di Stato, nel parere in questione, ha operato un chiaro rinvio all'art. 61 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il quale dispone che il porto di pistola è rilasciato dalla prefettura del luogo di "residenza o domicilio" del richiedente. Di conseguenza, è logico ritenere che la disposizione del porto d'armi attragga a sé anche quella del decreto di gpg, dovendo entrambi i titoli essere rilasciati dalla stessa prefettura. Diversamente argomentando si deve ritenere che il Consiglio di Stato vada contra legem non consentendo di richiedere il porto d'armi alla prefettura del luogo di domicilio.

La circolare non sembrerebbe fornire i necessari chiarimenti in ordine al giuramento, all'autentica della fotografia da apporre sul porto d'armi, al tagliando di controllo dello stesso, al porto d'arma lunga (rilasciato dal Questore e non dal Prefetto), alla presentazione delle istanze.

Per ipotizzare un procedimento tipo: il titolare dell'istituto presenta (la legge impone a lui tale obbligo) - via pec, via posta o andando di persona in giro per l'Italia - la richiesta di nomina a guardia giurata per un soggetto; l'aspirante guardia parte dalla provincia dove ha (forse) trovato lavoro, si reca nella provincia di residenza - anche a centinaia di km di distanza - e presenta la richiesta di porto d'armi, firmando la foto in presenza del funzionario addetto alla ricezione (operazione evidentemente non fattibile via pec); successivamente, quando (?) i decreti saranno pronti, l'aspirante - che nel frattempo si è trasferito nella provincia in cui dovrà lavorare - dovrà tornare presso quella prefettura per ritirare i titoli e per giurare.